

ORIGINALE



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3__ Sezione Penale

Composta dai Signori:

Presidente Raimondo Loforti
Consigliere Daniela Troja
Consigliere Iole Moricca

riunita in Camera di consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.) il 13/01/2016
con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica Dott. Anna Maria Palma Guarnier
e con l'assistenza del Cancelliere Dott. Elena Barbagallo

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Data Sentenza 13/01/2016

N. Sent

123/2016

N. 005058 /2014 R.G.

N. 011688/2010 N.R.

N./ R.G. GIP

N.002503/2013 R.G.T.

N.

Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il

Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in Cancelleria

addi'

26-1-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Maria Angela Di Blasi

irrevocabile il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ all'esito del giudizio abbreviato, veniva condannato con sentenza del 03/6/2014 del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, alla pena, già ridotta per il rito, di mesi otto di reclusione ed € 120,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 e 707 c.p.

La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle investigazioni compiute dalla P.G. dalle quali, secondo il giudice di prime cure, era emersa la prova che il ██████████ autore dei reati contestati in rubrica.

In particolare, il ██████████ era stato colto mentre trascinava a mano un motociclo privo di targhino, con il bloccasterzo e sella rotti, e in possesso di un cacciavite artigianale di lunghezza di cm 10. Da tali emergenze, il giudicante aveva ritenuto di poter inferire la responsabilità dell'imputato in ordine non solo al reato di cui all'art. 707 c.p., ma anche al reato di furto aggravato, escludendo, come dedotto dall'imputato, che sussistessero le condizioni per ritenere, esclusivamente sulla base delle non ottimali condizioni del ciclomotore, che questo potesse essere qualificato come *res derelicta*.

In sede di gravame, la difesa dell'imputato censurava la sentenza di primo grado, ritenendo che dalle risultanze dibattimentali era emerso in modo evidente lo stato di abbandono in cui si trovava il motociclo, di cui lo stesso imputato veniva colto in possesso, di talché il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere che il bene appreso da ██████████ potesse essere qualificato come *res derelicta*. Concludeva dunque chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato di furto aggravato perché il fatto non sussiste.

Inoltre, l'appellante riteneva erronea la condanna per il reato di cui all'art. 707 c.p., posto che anche in questo caso le risultanze dibattimentali avevano dimostrato



l'inidoneità del cacciavite artigianale di cui il [REDACTED] veniva colto in possesso a forzare il ciclomotore.

All'udienza del 13 gennaio 2016, svolta la relazione, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso dell'appellante è fondato e conseguentemente l'imputato va dichiarato assolto dal reato di furto aggravato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.

La sentenza di primo grado infatti motivava la sussistenza del reato di furto aggravato sulla scorta della confessione dell'imputato e della circostanza che il motorino, prima dell'apprensione da parte de [REDACTED], si trovasse correttamente parcheggiato su una pubblica via del centro di Palermo, per cui, ad avviso del giudicante le "*sue non ottimali condizioni*" non potevano indurre l'imputato a ritenere che il bene fosse stato abbandonato.

La ricostruzione offerta dal Tribunale, tuttavia, non ha trovato pieno riscontro nella documentazioni in atti.

In primo luogo, in ordine alla confessione del [REDACTED] deve osservarsi che dall'annotazione di P.G. in atti del 25 luglio 2010 emerge effettivamente che lo stesso, al momento in cui veniva sottoposto a controllo, mentre veniva colto spingere a mano il ciclomotore marca [REDACTED] dichiarava di averlo asportato poco prima nei pressi di un distributore di benzina. Dichiarazione dunque neutra rispetto alla tesi difensiva secondo cui vero era che il [REDACTED] si fosse impossessato del mezzo, ma visto il suo pessimo stato, aveva creduto trattarsi di motociclo abbandonato dal legittimo proprietario. Tale precisazione infatti veniva resa in sede di dichiarazioni spontanee, ove il [REDACTED] tra l'altro, precisava: "*il motorino era a terra, però mi ha detto la testa di prenderlo perché volevo vendere diciamo quelli pezzi diciamo che... Però era tutto rotto...lo trainavo a piedi aveva le ruote bucate*".

Tali dichiarazioni, dalle quali dunque emergeva che il mezzo non fosse parcheggiato nella pubblica via, ma si trovasse, come soltanto dal prevenuto precisato, a terra accanto ad un cassonetto, non potevano essere contraddette dagli agenti che sottoponevano a controllo il [REDACTED]

Invero, come chiarito anche in udienza dal teste P.G., gli agenti non avevano visto l'imputato nel momento in cui si impossessava del mezzo, ma lo notavano solo in un momento successivo quando lo stesso stava già trascinando a mano il ciclomotore.

La circostanza, dunque, sostenuta dal giudice di primo grado che il [REDACTED] sottraesse, forzando il bloccasterzo, il mezzo correttamente parcheggiato sulla pubblica via, non trova alcun riscontro in atti.

E' evidente che le mere dichiarazioni del [REDACTED] per altro, colto in possesso, al momento del controllo, di un cacciavite artigianale di lunghezza di 10 cm, certamente non bastano a ritenere credibile la tesi sostenuta dall'imputato, ma è altrettanto vero che il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale era tale da potere indurre il Giudice di primo grado a ritenere che effettivamente il [REDACTED] si fosse impossessato di un ciclomotore ritenuto essere in stato di abbandono.

Invero, il motociclo in questione era sprovvisto di contrassegno identificativo, aveva il bloccasterzo forzato, così come la sella, e come risulta dal verbale di sequestro, era in pessimo stato, tanto che poi, gli agenti procedevano, previa autorizzazione, immediatamente alla rottamazione dello stesso. Inoltre, non vi erano denunce di smarrimento e furto del mezzo, né tramite interrogazione alla casa madre, attraverso il numero di telaio n. 4114236, era stato possibile rintracciare il proprietario (v. dichiarazioni teste [REDACTED] annotazione di PG del 25/7/2010 e verbale di sequestro in atti).

Orbene, la circostanza che il mezzo fosse privo di targa, unico strumento che consente di collegare il motociclo al titolare; che si trovasse, non come indicato in sentenza in "*non ottimali condizioni*", ma in condizioni pessime, tanto che si



procedeva immediatamente alla rottamazione; e ancora, che non vi fossero denunce di furto o smarrimento, sono tutti elementi che inducono a ritenere plausibile la tesi sostenuta dall'imputato e cioè che il proprietario, portandosi via il targhino -e dunque l'unico elemento che consentiva il rintraccio del titolare- avesse inteso liberarsi di un motociclo ormai divenuto inutile. Del resto, lo stesso teste [REDACTED] riferiva che nel luogo identificato essere quello in cui si trovava il motorino prima della sottrazione non venivano rinvenute a terra catene o altri mezzi simili, che potevano consentire di ritenere che effettivamente il motociclo fosse, come normalmente accade, protetto.

Né del resto, nella fattispecie *de qua*, in assenza di denunce di furto, e dunque della prova dell'attuale e persistente interesse del proprietario del motociclo, poteva ritenersi sussistente la fattispecie di furto di bene precedentemente sottratto da ladro; ipotesi in cui, secondo l'orientamento della Cassazione, il bene rubato non può ritenersi *res derelicta*, "*posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario*" (Cass. n. 24330 del 2015.)

Ciò posto, non integrando la fattispecie in esame l'ipotesi sopra descritta, sussistevano, ad avviso della Corte, dunque, tutte le condizioni (pessimo stato d'uso, assenza di targhino, assenza di denunce di smarrimento o furto), per ritenere il motociclo di cui all'imputazione *una res derelicta*, alla luce proprio dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione in siffatta materia, secondo cui "*In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente*" (Cass. 11107/2015).

Ciò chiarito, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, in riforma della sentenza di primo grado, il [REDACTED] deve essere dichiarato assolto dal reato di furto aggravato di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato.



Per contro, il secondo motivo di appello deve essere rigettato.

Invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non è necessaria la prova dell'effettivo e positivo uso della chiave adulterina in uno specifico contesto delittuoso, essendo sufficiente che lo strumento, per come si presenta, abbia *"un'attitudine all'effrazione"* (Cass. n. 17428 del 2015).

La Corte di Cassazione ha più volte infatti ribadito che *"L'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., rappresentato dal fatto che l'agente sia "colto in possesso" di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel senso che, oltre al possesso di tali oggetti, si richieda anche un "quid pluris", consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l'uso da parte del loro possessore, ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilità diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto, perché è su tale rapporto di immediatezza, e solo su esso, che la legge fonda la presunzione di un'imminente utilizzazione degli strumenti medesimi (Cass. n. 7634/1994; in termini Cass.. 2807/2015)"*

Orbene, non vi è dubbio che nel caso di specie, il possesso di un cacciavite artigianale di lunghezza di 10 cm da parte del ██████████ gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, integrava il reato di cui all'art. 707 c.p.

Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, il reato in questione è ormai prescritto.

Nel caso in esame, invero, il termine prescrizione, tenuto conto della proroga, è di anni cinque e, pertanto, in considerazione del *tempus commissi delicti* (25/7/2010), in assenza di periodi di sospensione, deve ritenersi maturato in data 25/7/2015.

In ordine al reato di cui al capo B), deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere, risultando il reato estinto per tale causa

P.Q.M.

Letto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 3/6/2014, assolve ~~████████████████████~~ dal delitto di cui al capo A) perché il fatto non sussiste;


dichiara non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Palermo, 13 gennaio 2016


IL GIUDICE ESTENSORE

Iole Moricca



IL PRESIDENTE

Raimondo Loforti



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Depositato in Cancelleria

Il 16-1-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Angela Di Blast

